

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 20/11/2024

FATTO

Vanamente proposto reclamo, in data 03.06.2024, veniva presentato ricorso avanti all'ABF. Parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, in data 30.11.2020, dopo il pagamento di 39 rate (su complessive 96).

Parte ricorrente, domandava, in via principale, il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, degli oneri non maturati, in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.008,19 di cui: € 267,19 a titolo di "spese di istruttoria"; € 741,00 a titolo di "commissione intermediazione creditizia"; in via subordinata domandava una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi; in ogni caso chiedeva la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute, la rifusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura di ricorso; la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepiva che sarebbe tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 *bis* del D.P.R. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando così un "legittimo affidamento" circa la

praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* e rendendo l'ordinamento nazionale "impermeabile" a quella che sarebbe poi stata l'interpretazione "Lexitor" della CGUE. Richiamava, inoltre, a sostegno delle proprie tesi difensive la pronuncia della CGUE del 9 febbraio 2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria). Eccepiva, altresì, che con il pagamento dell'importo indicato nel conteggio estintivo, parte ricorrente avrebbe accettato di definire l'estinzione del finanziamento rinunciando così ad ogni eventuale ulteriore pretesa. Eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle "commissioni di intermediazione" oggetto della domanda. Domandava, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 04.08.2017, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria. Dal conteggio estintivo, in atti, risulta un abbuono degli interessi per anticipata estinzione per € 2.107,32 e non risultano abbuoni per oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata. È in atti, altresì, la quietanza liberatoria, rilasciata unitamente al conteggio estintivo.

DIRITTO

Non appare, in primo, luogo meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito. Come da consolidato orientamento dell'ABF l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (*ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha, altresì, eccepito che, con l'esecuzione del pagamento della somma di cui al conteggio estintivo inviato a parte ricorrente, la medesima avrebbe accettato di definire l'estinzione del finanziamento rinunciando a ogni ulteriore pretesa. La predetta eccezione non è meritevole di accoglimento. Si richiama sul punto l'orientamento del Collegio di Coordinamento che con la decisione n. 8827/2017, ha ritenuto l'inidoneità delle quietanze liberatorie a essere considerate come transazioni e/o rinunce laddove mancanti, come nella fattispecie, da un lato, dell'identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Inoltre secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate in seguito all'estinzione del finanziamento ed una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario ha efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia e del relativo titolo, tutte circostanze che non risultano sussistere nella fattispecie che occupa. Né, infine, in ogni caso, la quietanza in oggetto risulta sottoscritta dalla parte ricorrente.

Nel merito, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura

proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea”*.

L’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Va, altresì, precisato che alla fattispecie in oggetto, come, invece, eccepito dall’intermediario, non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata, ma con riferimento specifico all’ambito del credito immobiliare (ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6123/2023; Collegio di Napoli decisione n. 4441/2023).

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *up front*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nella fattispecie, questo Collegio, alla luce della documentazione in atti, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi (si vedano ex multis Collegio di Torino Decisione n. 25973/21; Collegio di Bologna, Decisione n. 1049/24; Collegio di Roma, Decisione n. 18370/19), ritiene di qualificare come *recurring* “i costi di istruttoria” ricomprendenti, nel caso che ci occupa, tra le altre, le attività di “raccolta dati, documentazione e la loro archiviazione”, da ritenersi, appunto indice della predetta natura *recurring*. Quanto ai “costi intermediario del credito”, essi debbono qualificarsi *up front* in quanto remunerano attività funzionali alla conclusione del contratto di finanziamento tali da esaurirsi con la stipula.

È, invece, da rigettarsi la domanda volta ad ottenere la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza. Il ricorrente non ha, infatti, fornito allegazioni e prove in ordine alla domanda medesima formulata, peraltro, in termini generici (si veda ex *multis* Collegio di Torino decisione n. 3119/2023).

Quanto alle spese legali, stante anche la serialità del contenzioso, si ritiene di respingere la domanda sulla scorta dei costanti precedenti di questo Collegio (ex *multis* Collegio di Torino, decisione n. 9818/2023).

Spettano, invece, a parte ricorrente gli interessi legali come da domanda.

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le seguenti somme:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	5,10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,41%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Costi istruttoria				450,00	Recurring	59,38%	267,19	0,00	267,19
Costi intermediario del credito				1.248,00	Upfront	37,41%	466,82	0,00	466,82
Totale				1.698,00					734,00

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 734,00) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.008,19), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 734,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA